

IL TRIBUNALE DI NUORO

R.S. 2/13
Cron. 73/13
REP 10/13

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni La Rocca	Presidente
Dott. Tiziana Longu	Giudice rel.
Dott. Manuela Antoni	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2/2013 R.G. Concordato preventivo

Visto il ricorso ex art. 161 L. Fall. avanzato da Pischedda Carlo in qualità di legale rappresentante della C.A.M.P. s.r.l., depositato in data 22.5.2013 e il decreto del Tribunale del 28.5.2013 con cui è stato assegnato alla società ricorrente il termine di 120 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 L.Fall.;

rilevato che in data 25.9.2013 la società ricorrente ha depositato il piano di cui all'art. 160 l. fall. e la documentazione richiesta dalla legge, nonché, in data 26.9.2013, la relazione del professionista di cui all'art. 161, 3° comma, l. fall.;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di concordato preventivo:

- la società debitrice ha dimostrato di possedere i requisiti di cui all'art. 1, l. fall.;
- la società debitrice ha depositato la relazione aggiornata al 31.5.2013 sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, lo stato analitico ed estimativo delle attività, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, il piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; la relazione ex art. 161 comma 3, l. fall., redatta dal dott. Agostino Galizia, commercialista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d. l.fall., che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano all'esito delle verifiche effettuate sull'esistenza e la consistenza delle poste debitorie e delle poste attive;
- la domanda di concordato è stata deliberata in conformità a quanto previsto dagli artt. 152 e 161 l. fall.;

rilevato che la proposta prevede la cessione integrale degli "immobili patrimonio", la vendita dei due rami aziendali e, in subordine, la vendita dei singoli beni mobili e immobili al prezzo di perizia, previa stipulazione entro breve termine dei contratti di affitto di azienda. Al riguardo si osserva che tale modalità liquidatoria è sufficientemente descritta nella proposta e nella relazione attestatrice, unitamente alle proposte di affitto (v. allegati);

rilevato che la proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori prededucibili, dei creditori privilegiati e il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 47,52%;

rilevato che, secondo l'orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. n.169 del 2007 che è caratterizzato da una prevalente natura contrattuale, e dal decisivo rilievo della volontà dei creditori e del loro consenso informato, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta, ai sensi degli artt. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all'adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all'attestazione del professionista circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far sì che detta relazione - inquadrabile nel tipo effettivo richiesto dal legislatore, dunque aggiornata e con la motivazione delle verifiche effettuate, della metodologia e dei criteri seguiti - possa corrispondere alla funzione, che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un'indagine di merito, in quanto riservata, da un lato, alla fase successiva ed ai compiti del commissario giudiziale e, dall'altro, ai poteri di cui è investito lo stesso tribunale, nella fase dell'omologazione, in presenza di un'opposizione, alle condizioni di cui all'art. 180 legge fall. (v. Cass., n. 21860/2010; Cass., n. 3586/2011);

ritenuto che la relazione attestatrice, in quanto indicativa dell'iter dei controlli eseguiti e sufficientemente logica, coerente e analitica nella motivazione, debba ritenersi idonea a supportare il giudizio di fattibilità del piano che in questa fase compete al Tribunale;

visti gli artt. 160 e 163, l. fall.;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato preventivo della C.A.M.P. s.r.l. con sede legale in Oniferi, loc. Sa Terra Mala;

delega alla procedura il giudice delegato dott.ssa T. Longu;

nomina quale commissario giudiziale la dott.ssa M.E. Cosseddu;

ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del 25.2.2014 alle ore 10,00 dinanzi al Tribunale di Nuoro;

dispone che il Commissario Giudiziale proceda alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori, apportando le necessarie rettifiche; provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'udienza entro il 15.2.2014, il suo indirizzo di pec (che dovrà comunicare al Registro delle Imprese entro 10 giorni dalla nomina), l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il

termine di quindici giorni l'indirizzo di pec al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

dispone che il Commissario Giudiziale depositi in Cancelleria la relazione ex art. 172 l. fall. entro il termine di dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, comunicandola agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

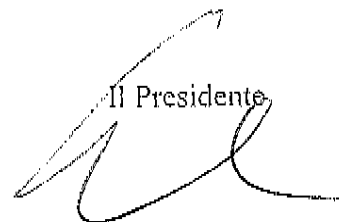
dispone altresì che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi, ai sensi dell'art. 163, 2° comma n. 4, l.fall., la somma pari al 20% di quella presumibilmente necessaria per l'intera procedura pari a € 32.000,00, con riserva di integrazione ad ordine del giudice, somma da depositarsi in un conto corrente bancario intestato alla procedura con prelevamenti a ordine del giudice delegato, e che metta subito a disposizione del commissario giudiziale le scritture contabili;

dispone che il presente decreto venga comunicato nelle forme previste dall'art. 166, l. fall. nonché sul quotidiano "La Nuova Sardegna" e trascritto ai sensi dell'art. 88, 2° comma, l.fall.

Così deciso il 28.1.2014 dal Tribunale civile di Nuoro, come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.

Si comunichi alla società ricorrente e al P.M.

Il Presidente



TRIBUNALE DI NUORO
Depositato in cancelleria
oggi 28.01.2014
IL CANCELLIERE
